



Settore 6 – Lavori Pubblici – Gestione Territorio – Ambiente
Ufficio Ecologia

Prot. N. /
Cat. 01 Cl. 06

ORDINANZA N. 135

LOTTA CONTRO LE ZANZARE (AEDES ALBOPICTUS “ZANZARA TIGRE” E CULEX PIPPIENS “ZANZARA COMUNE”): PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI DALLE ZANZARE.

IL SINDACO

- Premesso che il Comune di Lodi esegue trattamenti larvicidi e adulticidi sulle aree pubbliche di competenza, finalizzati al contenimento delle popolazioni di zanzare;
- Considerato che la zanzara “*Aedes Albopictus*” (zanzara tigre) può causare problemi di carattere sanitario per la sua capacità di trasmettere agenti patogeni responsabili di malattie infettive quali infezioni da virus Chikungunya, Dengue, la zanzara “*Aedes Aegypti*” vettore del virus Zika nonché la zanzara “*Culex*” (zanzara comune) responsabile della diffusione della sindrome West Nile Disease e la loro proliferazione è favorita dalla presenza di piccole raccolte d’acqua stagnante;
- Vista la nota del 4/03/2016 pervenuta via e-mail a firma del Direttore Generale di ATS Milano Città Metropolitana, acquisita al Protocollo del Comune di Lodi al n.11314 in data 15/03/2016, ad oggetto: “Misure di prevenzione e di azione contro il diffondersi delle zanzare del genere aedes” con cui tra l’altro si invitano i Sindaci ad approntare adeguate campagne informative rivolte alla cittadinanza nonché ad adottare apposite Ordinanze Sindacali che impongano misure preventive ed azioni correttive volte al contenimento delle infestazioni da zanzare da parte dei cittadini;
- Preso atto che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico, riguardanti la sorveglianza ed il controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, Dengue, West Nile Disease e Zika, le azioni principali, per prevenire queste malattie, sono quelle volte a realizzare la massima riduzione possibile della popolazione di zanzare, attivando azioni di rimozione dei focolai larvali con adeguati trattamenti larvicidi;
- Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, nel caso in cui si manifestino situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune di Lodi provvederà, in accordo con ATS Milano Città Metropolitana Dipartimento di Prevenzione Medica – Ufficio di Igiene Pubblica ex ASL di Lodi, ad assumere ordinanze contingibili e urgenti che potranno ingiungere l’esecuzione di idonei trattamenti disinfestanti anche in area privata;
- Considerata la necessità di provvedere ad una adeguata pubblicizzazione del provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini e alla popolazione presenti sul territorio comunale;
- Visti il D.Lgs.267/2000, gli articoli 1.4.9,1.4.10, 1.4.13,1.4.15 del Regolamento Locale d’Igiene e in particolare l’art. 1.4.16 “Oneri del proprietario”;

ORDINA

A tutta la cittadinanza:

- ◆ di non abbandonare e/o depositare oggetti e contenitori dove possa accumularsi acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- ◆ di svuotare giornalmente o capovolgere qualsiasi contenitore d’acqua d’uso comune (bacinelle, bidoni secchi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori) onde evitare qualsiasi raccolta d’acqua al loro interno;
- ◆ di svuotare settimanalmente i sottovasi portafiori;



Settore 6 – Lavori Pubblici – Gestione Territorio – Ambiente
Ufficio Ecologia

- ◆ di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne, vasche, serbatoi);
- ◆ di svuotare e/o cambiare frequentemente l'acqua nei portafiori dei cimiteri. Nel caso d'utilizzo di fiori finti, i vasi dovranno essere riempiti con sabbia o sassi.

A tutti i condomini e ai proprietari o detentori di immobili e edifici:

- ◆ di procedere alla disinfestazione preventiva larvicida nei tombini, nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti nei giardini, cortili e aree esterne di pertinenza, programmando cicli periodici di trattamento a partire dalla stagione primaverile sino alla fine di ottobre;
- ◆ di procedere alla disinfestazione repressiva adulticida nelle aree verdi di pertinenza, in presenza di manifeste condizioni d'infestazione. Dovrà essere mirata ai luoghi di sosta delle zanzare adulte, (siepi, cespugli, aree ombrose, vegetazione a basso fusto) ed eseguita con attrezzature idonee a minimizzare la deriva aerea delle soluzioni utilizzate non superando i 3/4 metri di altezza. L'etichetta dei formulati insetticidi utilizzati dovrà prevedere la specifica dell'impiego sulla vegetazione;
- ◆ di provvedere al taglio periodico dell'erba nelle aree verdi di pertinenza;
- ◆ di evitare ristagni d'acqua occasionali e delle acque meteoriche o temporanee;
- ◆ di eseguire cicli di trattamento adulticida contro le zanzare svernanti in ambito residenziale e nei locali confinati comuni (caldaia, solai, vani ascensore, camere d'ispezione della rete fognaria, vespai, cantine, depositi, magazzini e spazi simili), consistenti in due interventi disinfestanti successivi, temporaneamente distanziati tra loro di 15/20 gg., uno nel periodo autunnale, l'altro in primavera. Dovranno essere eseguiti, per gli spazi comuni, avvalendosi di ditte di disinfestazione autorizzate e, per gli ambienti non comuni attraverso il semplice uso delle comuni bombole insetticide.

Ai proprietari o a coloro che hanno l'effettiva disponibilità di scarpate, cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse:

- ◆ di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti, o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte anche temporanee e occasionali, di acqua stagnante.

Alle aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:

- ◆ di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- ◆ di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adulticida .

Ai responsabili di cantieri fissi e mobili:

- ◆ di avere particolare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche temporanei e occasionali;
- ◆ di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d'acqua utilizzati per l'attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi);
- ◆ di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adulticida, con manifesta presenza di zanzare, delle aree interessate dall'attività a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre.

A chi detiene, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili:

- ◆ di conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa di disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso;
- ◆ di stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- ◆ di provvedere alla disinfestazione degli pneumatici privi di copertura con cadenza periodica, a partire dalla stagione primaverile e sino al mese di ottobre;



*Settore 6 – Lavori Pubblici – Gestione Territorio – Ambiente
Ufficio Ecologia*

- ◆ di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, fusti, annaffiatori, secchi, bacinelle ecc.);
- ◆ di avere cura nell'evitare la formazione di ristagni d'acqua meteorica e occasionale.

DISPONE ALTRESI'

Che in presenza di casi sospetti e accertati di Chikungunya/Dengue/West Nile Disease/virus Zika o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili o pubblici quali scuole, ospedali, strutture per anziani, immobili di culto e simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione di focolai larvali in aree pubbliche e private provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

AVVISA CHE

La presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'albo pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e negli spazi riservati alle affissioni, nonché, a mezzo posta, ai soggetti destinatari del presente provvedimento quali: gli Amministratori di stabili, i gruppi di proprietari di immobili, i detentori di vaste aree di ragione privata e pubblica.

La sanzione per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art.1 delle Norme Finali del Regolamento Locale d'Igiene, è determinata in un minimo di € 150,00 e un massimo di € 500,00. Il corpo di Polizia Locale di Lodi, l'ATS Milano Città Metropolitana e a chiunque altro spetti in base alle vigenti disposizioni in materia, curerà l'osservanza del presente provvedimento.

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 n.104;
- ricorso straordinario al presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore 6, Ing. Giovanni Ligi.

Lodi, 31 marzo 2016

IL SINDACO
Simone Uggetti